federale di Germania senz'altro, e probabilmente anche in altri Stati membri della Comunità europea, esistono numerose istituzioni che già si occupano attivamente dell'elaborazione di modelli per l'analisi di sistemi. Si dovrebbe pertanto esaminare anzitutto se non sia possibile ottenere risultati paragonabili con una spesa inferiore ai 3,94 milioni di UC previsti dalla Commissione combinando o ampliando i modelli di sistemi già esistenti. In ultima analisi, la raccolta di dati, di qualsiasi tipo essi siano, si giustifica solo se al momento giusto tutti i servizi interessati possono disporre ed avvalersi degli elementi concreti che essi apportano per prendere una decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1975.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio concernente la raccolta, la rigenerazione e/o la distruzione dei policlorodifenili (PCB)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 49 del 1° marzo 1975, pagina 1.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 21 febbraio 1975 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 130ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 28 e 29 maggio 1975.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della CEE, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 24 febbraio 1975 di un parere sulla «proposta di direttiva del Consiglio concernente la raccolta, la rigenerazione e/o la distruzione dei policlorodifenili (PCB)»,

vista la decisione presa dal proprio ufficio di presidenza il 25 febbraio 1975 di incaricare la sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo» di redigere il parere e la relazione sull'argomento,

visto il parere espresso dalla suddetta sezione il 13 maggio 1975 e ascoltata la relazione del sig. Jaschick,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 130ª sessione plenaria, svoltasi il 28 e 29 maggio 1975, seduta del 28 maggio 1975,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE,

all'unanimità:

Il Comitato economico e sociale approva gli scopi perseguiti dalla Commissione nella proposta di direttiva, fatte salve le osservazioni riportate qui di seguito.

1. Osservazioni di ordine generale

1.1. Il Comitato constata che la proposta di direttiva in esame si inquadra in una regolamentazione speciale, relativa ai rifiuti particolarmente pericolosi, prevista nella direttiva attinente all'eliminazione dei rifiuti e rappresenta il necessario completamento del-

la direttiva — concernente i PCB — che tratta delle restrizioni poste all'immissione in commercio e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. In tale contesto il Comitato apprende con soddisfazione che la Commissione ha seguito la propria raccomandazione di completare il più presto possibile le disposizioni relative ai PCB [1].

1.2. Il Comitato ritiene inoltre che, considerati i gravi pericoli che le suddette sostanze costituiscono per l'ambiente, sia quanto mai auspicabile porre in vigore al più presto delle norme vincolanti relative alla loro eliminazione. Per tale motivo il Comitato suggerisce che le disposizioni degli Stati membri rese necessarie della direttiva in esame debbano essere emanate e poste in vigore al più tardi alle stesse date stabilite per le disposizioni della direttiva concernente le restrizioni in materia di immissione in commercio e di uso dei PCB.

1.3. Il Comitato desidera anche porre in rilievo il fatto che, a causa dell'attuale mancanza di disposizioni ad applicabilità immediata concernenti la raccolta ed il trattamento dei PCB, come quelle previste nella proposta di direttiva in esame, nel frattempo l'ambiente continua ad essere esposto a gravi pericoli.

1.4. In tale contesto, il Comitato chiede se sia opportuno restringere la portata della direttiva proposta limitandola a disposizioni di ordine molto generale e lasciare così agli Stati membri il compito di elaborare da soli, a livello nazionale, tutte le necessarie precisazioni. A giudizio del Comitato sarebbe meglio concepire la proposta di direttiva in una più ampia prospettiva comunitaria, specificando con maggiore esattezza i mezzi di cui ci si dovrà avvalere per conseguire gli obiettivi in essa stabiliti.

1.5. Il Comitato ritiene inoltre opportuno riesaminare l'attuale direttiva, ai sensi del suo quinto «considerando», al più tardi al momento della promulgazione di una successiva direttiva di portata più ampia, riguardante l'eliminazione di vari altri rifiuti particolarmente pericolosi. Scopo di tale ulteriore esame sarà vedere sino a qual punto debbano essere integrate in una concezione globale le disposizioni particolaristiche della direttiva attuale. In questo modo, si pensa di evitare che i detentori di rifiuti pericolosi finiscano col perdere, in una congerie di soluzioni parziali di problemi affini, una chiara visione delle disposizioni che li riguardano.

1.6. In linea di massima, il Comitato desidera far osservare che, nei limiti del possibile, sarebbe opportuno favorire l'uso di sostanze sostitutive dei PCB, soprattutto per la fabbricazione di certi prodotti la raccolta dei quali si rivela molto difficile e, di conseguenza, potrebbe sfuggire alle disposizioni della direttiva (ad esempio, i piccoli condensatori).

1.7. Infine, per quanto riguarda l'applicazione, nel caso precipuo, del principio «chi inquina paga», enunciato all'articolo, il Comitato approva la formulazione proposta, tanto più che essa corrisponde alle idee che esso ha espresso nel parere sulla proposta di direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati [2].

2. Osservazioni di ordine specifico

2.1. *Articolo 1*

2.1.1. Il Comitato chiede alla Commissione di verificare se il campo di applicazione della proposta di direttiva comprenda, senza alcuna esclusione, l'intero settore dei PCB e di assicurarsi che esso si estenda anche ad altri composti, che debbano essere assoggettati alle medesime disposizioni.

2.2. *Articolo 3, punto 2*

2.2.1. Rispetto alle disposizioni dell'articolo 2, il Comitato constata una certa contraddizione tra il divieto generale di disfarsi di oggetti contenenti dei PCB e l'obbligo, che in talune versioni del testo, a seconda della lingua, appare limitato, di procedere unicamente alle raccolta dei PCB riutilizzabili contenuti in apparecchi.

2.2.2. Per evitare incertezze e rendere conforme ai principi generali esposti all'articolo 2 il testo dell'articolo in oggetto, il Comitato propone, per il punto 2, la seguente formulazione:

> «2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per rendere obbligatori la rimozione ed il ritiro dei PCB usati o contenuti in apparecchi non più utilizzati ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile».

2.3. *Articolo 8*

2.3.1. Secondo quanto si è detto nelle osservazioni di ordine generale, il Comitato suggerisce di modificare questo articolo nel modo seguente;

> «Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più

[1] GU n. C 16 del 23. 1. 1975.

[2] GU n. C 125 del 16. 10. 1974.

tardi il 1° ottobre 1976 e ne informano immediatamente la Commissione».

2.4. *Articolo 9*

2.4.1. Il Comitato pone in evidenza che l'obbligo, da parte degli Stati membri, di informare la Commissione dei progetti di legislazione in materia deve consentire alla Commissione stessa di intervenire preventivamente in caso di eventuali divergenze esistenti tra i progetti.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1975.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che istituisce una procedura comune per la costituzione e l'aggiornamento continuo di un inventario europeo delle fonti d'informazione in materia ambientale

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 134 del 16 giugno 1975, pagina 114.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 17 marzo 1975 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 130ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 28 e 29 maggio 1975.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato CEE, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee del 20 marzo 1975 riguardante la «proposta di decisione del Consiglio che istituisce una procedura comune per la costituzione e l'aggiornamento continuo di un inventario europeo delle fonti d'informazione in materia ambientale»,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo» la stesura di un parere e di una relazione in materia (decisione del 18 marzo 1975, in attesa di una richiesta di parere imminente),

visto il parere espresso dalla suddetta sezione il 13 maggio 1975 e ascoltata la relazione del sig. Eboli,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 130ª sessione plenaria, svoltasi il 28 e 29 maggio 1975 (seduta del 28 maggio),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE,

all'unanimità:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Il Comitato si congratula con la Commissione per l'iniziativa intrapresa nel quadro del Programma d'azione delle Comunità europee in materia am-